

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 264/2026

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. **69835/C** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso, depositato in data 27 febbraio 2025.

Ad istanza di

1. **A. A.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, residente a OMISSIS
2. **A. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS
3. **A. A.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS
4. **A. C.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS
5. **B. R.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS
6. **B. F.** (C.F. OMISSIS), nata ad OMISSIS residente a OMISSIS
7. **B. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS
8. **B. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS ivi residente in via OMISSIS
9. **B. A.** (C.F. OMISSIS nato a OMISSIS, ivi residente OMISSIS
10. **B. A.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS
11. **B. J.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS residente a OMISSIS
12. **B. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS residente a OMISSIS
13. **B. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente OMISSIS

14. **R. M. S.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, n.q. di procuratore generale del sig. **B. O.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente OMISSIS

15. **B. V. M.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, residente a OMISSIS

16. **C. L.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

17. **C. P.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS

18. **C.S. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS residente a OMISSIS

19. **C. S.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS residente a OMISSIS

20. **C. G.** (C.F. OMISSIS), nato ad OMISSIS, residente a OMISSIS

21. **C. L.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

22. **C. A.** (C.F. OMISSIS), nato ad OMISSIS, ivi residente OMISSIS

23. **C. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

24. **C. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

25. **C. S.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

26. **C. S.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

27. **C. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

28. **C. I.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS ivi residente in OMISSIS

29. **D. F. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

30. **E. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS residente a OMISSIS

31. **F. B.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

32. **F. M.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

33. **F. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

34. **G. R.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

35. **G. R.** (C.F. OMISSIS) nata a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

36. **I. L.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

37. **I.** S. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

38. **I. V.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

39. **L. C.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

40. **L. V.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS residente OMISSIS

41. **M. S. (**C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

42. **M. A.** (C.F. OMISSIS nato a OMISSIS, ivi residente

43. **M. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

44. **M.R.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

45. **N. N.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS ivi residente in OMISSIS

46. **P. P.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

47. **P. V.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

48. **P. T.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, ivi residente OMISSIS

49. **Q. A.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

50. **R. F.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

51. **R.A.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, residente a OMISSIS

52. **R. V.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

53. **R. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS ivi residente in OMISSIS

54. **R. L.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

55. **S.I. M.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS ivi residente in OMISSIS

56. **S. B.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

57. **S. B. R.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

58. **S. D.** (C.F. OMISSIS) nata a OMISSIS, residente a OMISSIS

59. **S. R.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

60. **S. G.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

61. **S. M. G.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, residente a OMISSIS

62. **S. L.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

63. **S. C.** (C.F. OMISSIS), nata a OMISSIS, residente a OMISSIS

64. **S. A.** (C.F. OMISSIS), nato ad OMISSIS, residente a OMISSIS

65. **S. P.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS

66. **V.B.** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, residente a OMISSIS

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Sonia Spallitta (C.F.: SPLSNO70T57A089K; PEC: *soniaspallitta@pecavvpa.it*) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Palermo nella piazza Castelnuovo n. 35, giuste procure allegate al ricorso.

CONTRO

OMISSIS C.F. OMISSIS, con sede in OMISSIS, in persona del Segretario generale e rappresentante legale *p.t.*, dott. F.S. (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avv. R. A. (C.F. OMISSIS; PEC: *OMISSIS*) e dell'avv. R. M.(C.F. OMISSIS; PEC: *OMISSIS* iscritti all'elenco speciale Enti pubblici dell'Ordine degli Avvocati di Palermo ed in servizio presso l'Ufficio affari legali OMISSIS giusta procura in calce alla memoria di costituzione, entrambi elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio presso la sede legale dell'Amministrazione.

Visti gli atti e i documenti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 14 ottobre 2026, l'avv. Sonia Spallitta per i ricorrenti e gli avv.ti OMISSIS per l'OMISSIS

Ritenuto in

FATTO

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti in epigrafe,

tutti *ex* dipendenti, oggi in quiescenza, OMISSIS presso cui hanno ricoperto qualifiche ed espletato mansioni diverse, rappresentavano di essere soggetti ad una disciplina giuridico-economica autonoma rispetto a quella dei dipendenti delle altre Pubbliche Amministrazioni che risiede nel Testo Unico delle norme regolamentari dell'amministrazione riguardanti il personale dell' OMISSIS, norme approvate con deliberazioni di natura normativa del OMISSIS coordinate con Decreto del OMISSIS (DPA) n. 134 del 21 giugno 2013, evidenziando che tale peculiarità vale anche per la regolamentazione del loro trattamento di quiescenza. Gli stessi richiamavano gli artt. 17, co. 2, e 30 co. 3 del suddetto Testo Unico i quali prevedono per il personale in servizio e per quello in quiescenza una equiparazione al trattamento del personale del OMISSIS

I.a. I ricorrenti, quindi, facevano riferimento al ricorso del 27.05.2022 presentato dalle rappresentanze sindacali dei dipendenti del OMISSIS alla relativa Commissione contenziosa, organo di autodichia del OMISSIS avente ad oggetto il mancato riconoscimento degli incrementi stipendiali e pensionistici derivanti dall'applicazione del meccanismo di adeguamento retributivo previsto ai sensi dell'art. 1, co. 2, dell'Allegato 5 all'Accordo in materia di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del OMISSIS e di adozione dello Statuto unico dei dipendenti del OMISSIS approvato con deliberazione del OMISSIS n. 98 del 10.05.2017.

Il suddetto ricorso veniva accolto con decisione n. 694 del 16.11.2022

della suddetta Commissione contenziosa confermata in appello dalla decisione n. 269 del 29 marzo 2023 del OMISSIS con riconoscimento del diritto agli adeguamenti economici dovuti ai sensi del suddetto art. 1, co. 2 dell'Allegato 5 dell'Accordo sul Ruolo unico dei dipendenti del OMISSIS e del diritto alla corresponsione delle somme arretrate, comprensive di interessi o rivalutazione, esclusivamente con riguardo al biennio 2021-2022.

La difesa attorea prospettava che il OMISSIS con il proprio decreto DPS n. 13016 del 29 marzo 2023 prendeva atto della decisione emanata nell'esercizio del potere di autodichia del OMISSIS rendendola esecutiva indistintamente per tutti i dipendenti, in servizio o in quiescenza, in forza dell'art. 29 delle "Norme in materia di previdenza e quiescenza del personale del OMISSIS che prevede la parificazione del trattamento del personale in servizio e in quiescenza del OMISSIS (c.d. clausola oro). Analoga disposizione di parificazione è prevista dall'art 35 delle Norme in materia di quiescenza e previdenza OMISSIS, approvate dal OMISSIS nella seduta n. 16 del 17 ottobre 1968.

Secondo la difesa attorea, a seguito di tale decisione, ai dipendenti in servizio e in quiescenza del OMISSIS viene applicato l'art. 1, co. 2, dell'Allegato 5 all'Accordo in materia di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del OMISSIS e di adozione dello Statuto unico dei dipendenti del OMISSIS, approvato con deliberazione del OMISSIS di n. 98 del 10.05.2017 per cui la loro retribuzione tabellare e le loro indennità sono aggiornate esclusivamente sulla base del meccanismo

di adeguamento previsto dal comma 4 dell'art. 24 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii. in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato.

La stessa difesa prospettava che, sulla base delle richiamate norme, spetta a tutto il personale OMISSIS sia esso in quiescenza o in servizio, i medesimi incrementi stipendiali e pensionistici concessi tempi per tempo ai dipendenti in servizio ed in quiescenza del OMISSIS Di contro era lamentato che, in maniera del tutto illogica, con DPA n. 953 del 18.10.2023 tale esigenza di adeguamento e parificazione era stata avvertita e recepita soltanto con riguardo al personale in servizio dell' OMISSIS e con riguardo al solo personale andato in quiescenza dopo il 01/04/2023.

Tale decreto, che era stato adottato in forza dell'operatività del combinato disposto della normativa di cui all'art 17 T.U. OMISSIS n. 134/2013 unitamente alla decisione n. 694 del 16.11.2022 della Commissione contenziosa e alla decisione n. 269 del 21.03.2023 del OMISSIS resa esecutiva con Decreto del OMISSIS n. 13016 del 29.03.2023, dispone un aumento dello stipendio a titolo di rivalutazione pari all'8,6% (al pari dei dipendenti ed *ex* dipendenti del OMISSIS giusto DPS n. 13016 del 29 marzo 2023), esclusivamente in favore dei dipendenti in servizio, con decorrenza dal 01.01.2023, recependo l'accordo sottoscritto dall'Amministrazione con tutte le organizzazioni sindacali nella seduta della rappresentanza permanente per i problemi del personale dell'11/10/2023.

Parte ricorrente lamentava che per il personale in quiescenza dell' OMISSIS, fatta salva l'eccezione dei dipendenti entrati in quiescenza dal 01/04/2023, non era stato applicato il suddetto aumento dell'8,60% di cui al DPA n. 953 del 18.10.2023 con una conseguente ingiusta disparità di trattamento tra i dipendenti in servizio e quelli in quiescenza. Infatti, con il DPA n. 3 del 19.01.2024 erano stati applicati ai pensionati dell' OMISSIS degli aumenti ISTAT di misura notevolmente inferiore rispetto agli adeguamenti retributivi di uguale funzione riconosciuti ai dipendenti in servizio e con un meccanismo "a fasce" non previsto per il personale in servizio che penalizza i ricorrenti, i quali rientravano nell'ultima fascia prevista pari ad una perequazione del 2,336%. Agli stessi era stato riconosciuto nel mese di aprile 2024 un ulteriore aumento pari all'incirca all'1,20% in forza di altro DPA.

La difesa attorea evidenziava che la percentuale riconosciuta ai ricorrenti era ben lontana dall'aumento dell'8,60% riconosciuto al personale in servizio, parificato al personale non contrattualizzato dello Stato, al pari dei dipendenti del OMISSIS.

Secondo i ricorrenti il mancato riconoscimento anche al personale in quiescenza dell'aumento dell'8,60% previsto per il personale in servizio costituirebbe una lampante violazione dei sopra citati articoli 17, co. 2 e 30, co. 3 del suddetto Testo unico per cui denunciavano l'illogicità di una tale differenziazione di disciplina e di trattamento economico tra personale in servizio e personale in quiescenza, non trovando in alcuna fonte normativa la *ratio* della considerazione dei

primi come personale non contrattualizzato e dei secondi come personale contrattualizzato (non è così perché la disciplina statale sulla perequazione non fa tale differenza) e osservando che dal 26 marzo 2019 (DPA n 123/2019) al 19 gennaio 2024 (DPA N. 3/2024) non era chiaro quale disciplina si applicasse al personale in quiescenza dell' OMISSIS con riferimento agli adeguamenti ISTAT dovuti, mentre era invece chiaro il trattamento previsto per il personale in servizio, essendo stato quest'ultimo parificato al personale non contrattualizzato dello Stato già con DPA n. 123 del 26 marzo 2019.

In ultimo, era evidenziato che i dipendenti in quiescenza dell' OMISSIS non avevano ricevuto alcun emolumento a titolo di adeguamento pensionistico avente il fine di una rivalutazione economica per fronteggiare l'inflazione prima del 19 gennaio 2024, data in cui erano stati parificati, ai fini del detto adeguamento, al personale contrattualizzato dello Stato.

La difesa attorea rappresentava che i ricorrenti avevano avviato, tramite i propri procuratori, un dialogo con l' OMISSIS con lo scopo di addivenire ad un accordo transattivo e che tale dialogo si era interrotto bruscamente per volontà dell'Amministrazione, nonostante c'era stata un'apertura per iscritto attraverso la nota protocollata 001-0004815- OMISSIS /2024 del 09.08.2024, in cui si subordinava l'accettazione della proposta transattiva formulata dal personale in quiescenza OMISSIS ad un confronto con OMISSIS

I ricorrenti, quindi, si erano visti costretti ad adire le vie legali per

poter rivendicare i propri diritti.

I.b. In punto di diritto parte ricorrente lamentava:

- la violazione e falsa applicazione della disciplina regolamentare interna dell'OMISSIS ai sensi degli artt. 17 co. 2 e 30 co. 3 Testo Unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell'OMISSIS e dell'art. 35 delle Norme in materia di quiescenza e previdenza OMISSIS, approvate dal OMISSIS nella seduta n. 16 del 17 ottobre 1968 e s.m.i.

- la disparità di trattamento tra il personale in quiescenza e quello in servizio e tra il personale collocato in quiescenza prima e dopo il 1° aprile 2023 in violazione dell'art 3 Cost.

La difesa attorea ribadiva che le richiamate decisioni degli organi di autodichia del OMISSIS avevano avuto efficacia su tutti i ricorrenti, i quali erano in parte dipendenti in servizio e in parte dipendenti in quiescenza e che il OMISSIS in autotutela aveva deciso poi di estendere il giudicato non solo ai ricorrenti bensì a tutti i dipendenti in servizio e in quiescenza, attraverso il DPS n. 13016 del 29 marzo 2023.

Parte ricorrente osservava che negli ultimi settantacinque anni in materia di stato giuridico e trattamento economico e previdenziale dei dipendenti in servizio e in quiescenza le normative dell'OMISSIS e del OMISSIS avevano coinciso e le sopracitate norme costituiscono il preambolo della quasi totalità dei decreti del OMISSIS

Sul punto era richiamato l'articolo 4 dello Statuto della OMISSIS alla base della potestà regolamentare dell'OMISSIS e della relativa riserva

di regolamento su determinate materie, deducendo che i relativi regolamenti sono da annoverarsi tra le fonti primarie poiché rappresentano atti normativi tramite i quali si esprime l'autonomia degli organi della OMISSIS Da ciò ne consegue che le norme regolamentari di cui agli artt. 17, co. 2 e 30, co. 3 del suddetto Testo Unico riguardanti il personale OMISSIS sono giuridicamente vincolanti e OMISSIS non può disapplicarle a sua discrezione per alcune categorie di dipendenti (personale in quiescenza), applicandole invece ad altri (personale in servizio) determinando anche una violazione dell'art. 35 delle Norme in materia di quiescenza e previdenza OMISSIS

Inoltre, era lamentata la lacuna normativa in termini di perequazione prima dell'adozione del DPA n. 3 del 19 gennaio 2024 con ulteriore disparità di trattamento tra il personale in servizio e il personale in quiescenza dell' OMISSIS, dal momento che i pensionati non soltanto avevano visto applicarsi un minore trattamento economico a titolo di rivalutazione rispetto ai dipendenti in servizio, ma non era stato neppure chiarito loro quale normativa e quale trattamento economico fosse loro applicabile dal 26 marzo 2019 al 1° gennaio 2023 con violazione dell'art. 36 Cost., non essendo possibile non riconoscere ai ricorrenti alcun adeguamento ISTAT in ragione dell'inflazione.

I.c. Venivano formulate le seguenti conclusioni:

- ritenere e dichiarare illegittima la disparità di trattamento tra i ricorrenti e la categoria del personale in servizio dell'OMISSIS del personale in quiescenza del OMISSIS e altresì del personale OMISSIS

collocato in quiescenza dopo il 1° aprile 2023;

- per l'effetto, condannare l'OMISSIS, previo annullamento e/o disapplicazione dei DPA nn. 953/2023 e 3/2024, al riconoscimento ai ricorrenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, del diritto alla percezione della differenza in percentuale tra quanto concesso ai pensionati del OMISSIS al personale in servizio dell' OMISSIS e al personale collocato in quiescenza dopo il 1° aprile 2023 dell' OMISSIS, a titolo di adeguamento economico per contrastare l'inflazione, e quanto da loro percepito allo stesso titolo e per il medesimo periodo, in conformità di quanto disposto dagli artt. 17, comma 2 e dell'art. 30, comma 3 del Testo Unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale dell' OMISSIS nonché dall'art. 35 delle Norme in materia di quiescenza e previdenza OMISSIS, approvate dal OMISSIS nella seduta n. 16 del 17 ottobre 1968 e ss.mm.ii., come da prospetto elaborato per ciascun ricorrente;

- in via subordinata, ritenere e dichiarare il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della perequazione automatica delle pensioni, con i relativi arretrati, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, co. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già riconosciuto solo dal 01.01.2023 con DPA n 3/2024, con decorrenza dal 01.01.2019, come da prospetto elaborato per ciascun ricorrente.

II. Con decreto dell'11 marzo 2025 veniva fissata l'udienza di discussione per l'11 settembre 2025.

In data 30 aprile 2025 parte ricorrente depositava la prova della

notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.

III. All'udienza dell'11 settembre 2025 il Giudice, verificata la ritualità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza da parte dei ricorrenti, dichiarava la contumacia dell'OMISSIS ai sensi dell'art. 93, co. 5 del c.g.c.

Il difensore di parte ricorrente richiamava gli argomenti difensivi del ricorso insistendo nelle relative conclusioni.

Il Giudice si riservava di provvedere con ordinanza.

IV. In data 26 settembre 2025 l'avv. OMISSIS in rappresentanza dell' OMISSIS depositava un'istanza PEC con richiesta di "informazioni circa l'esito dell'udienza avvenuta in data 11 settembre 2025, ai fini di una valutazione in ordine alle iniziative da intraprendere da parte di questa Amministrazione", allegando procura alle liti di pari data.

Seguiva nella stessa data una ulteriore PEC in cui si si rappresentava che "facendo seguito e ad integrazione della sottostante richiesta, si rileva che il servizio DEDA NEXT, a seguito di segnalazione di difficoltà a reperire il fascicolo telematico del presente procedimento, ha rilevato un errore nell'indicazione del codice fiscale dell'OMISSIS ed ha invitato a contattare codesta segreteria per correggere l'errore e consentire la visualizzazione del fascicolo".

V. In data 30 settembre 2025 l'OMISSIS presentava istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, co. 2 del c.p.c. e contestuale memoria di costituzione in giudizio in cui concludeva per l'integrale rigetto delle domande dei ricorrenti, in quanto totalmente illegittime ed infondate perché ritenute basate su presupposti illogici e falsi.

In via principale, la difesa dell'OMISSIS chiedeva di adottare un provvedimento di rimessione in termini e fissazione di una nuova udienza di trattazione ai sensi dell'art. 294, co. 1 del c.p.c., dal momento che la sua costituzione in giudizio sarebbe stata impedita da causa non imputabile alla medesima relativa alle difficoltà riscontrate nella piattaforma telematica della Corte dei conti sia in sede di consultazione del fascicolo (servizio FOL) che in sede di deposito della memoria di costituzione (servizio DAeD - Deposito altri Atti e Documenti), derivante dalla difformità tra il codice fiscale dell' OMISSIS indicato nel fascicolo telematico della procedura in oggetto (OMISSIS) ed il reale codice fiscale dell'Amministrazione (OMISSIS), cosa che impediva di operare in quanto non consentiva al sistema automatizzato di riconoscere l' OMISSIS quale effettiva parte convenuta nel giudizio *de quo*.

In via subordinata, erano articolate le seguenti considerazioni ai fini della costituzione in giudizio al netto delle decadenze *ex* art. 156, co. 2 c.g.c.

In primo luogo, con riferimento al procedimento giurisdizionale interno che, in data 27 maggio 2022, le rappresentanze sindacali dei dipendenti del OMISSIS avevano incardinato presso la OMISSIS era evidenziato che, pur concernendo le domande presentate alla Commissione conteziosa (organo di autodichia di I grado) tanto il personale in servizio quanto quello in quiescenza, nelle relative pronunce di primo e secondo grado (rispettivamente del Commissione contenziosa e del Consiglio di garanzia) non si faceva

nessun riferimento ai pensionati ma solamente ai dipendenti in servizio. Secondo la difesa dell'OMISSIS, quindi, sarebbe totalmente infondata l'affermazione attorea secondo cui il OMISSIS con la decisione n. 263/2023 e con il successivo DPS n. 13016/2023, avrebbe riconosciuto in punto di diritto anche ai dipendenti in quiescenza del OMISSIS gli adeguamenti retributivi richiesti. Sul punto era aggiunto che anche il DPS n. 13016 del 29 marzo 2023, nulla affermava circa l'estensione del diritto ai pensionati, limitandosi a rendere meramente esecutiva la decisione del Collegio di garanzia, che era riferita alle sole voci stipendiali dei dipendenti in servizio.

Per la difesa della resistente tale ricostruzione era aderente alla normativa invocata dalle OO.SS. presso il OMISSIS di cui all'art. 1, co. 2, dell'Allegato 5 dell'Accordo sul ruolo unico dei dipendenti del OMISSIS il cui disposto era stato pedissequamente introdotto nell'ordinamento interno dell OMISSIS – in ossequio all'articolo 17, co. 1, del Testo Unico sul personale OMISSIS– mediante l'art. 3 del DPA n. 123/2019, che non prevede nessun meccanismo di adeguamento per i trattamenti di quiescenza ma dispone soltanto per il personale in servizio un rinvio dinamico ai meccanismi di adeguamento retributivo previsti dal legislatore statale per il personale non contrattualizzato.

Sul punto la difesa dell' OMISSIS deduceva che il OMISSIS non aveva adottato alcuna normativa di adeguamento all'indice inflattivo per il personale in quiescenza e che l'estensione delle suddette decisioni anche al personale in quiescenza discenderebbe da un'autonoma

iniziativa del OMISSIS adottata in via interpretativa, evidenziando che secondo la giurisprudenza amministrativa il principio di equiparazione del trattamento del personale dell' OMISSIS a quello del OMISSIS andava inteso soltanto come rinvio alle disposizioni regolamentari interne che disciplinano il rapporto di impiego alle dipendenze del OMISSIS mentre le decisioni assunte in via interpretativa nell'ambito dell'autonomia del OMISSIS non potevano produrre effetti automatici nei confronti dell' OMISSIS. A tal proposito era dedotto che nell'ordinamento interno dell'OMISSIS il recepimento del c.d. parametro col OMISSIS operava sulla base di atti e provvedimenti concretamente adottati da quest'ultimo, in assenza dei quali gli Uffici dell'OMISSIS non potevano autonomamente operare se non nel rispetto delle norme interne vigenti.

In secondo luogo, il richiamo attoreo all'art. 35 delle Norme in materia di quiescenza e previdenza dell' OMISSIS era ritenuto del tutto inconferente in quanto tale norma spiegava i suoi effetti in relazione al previgente sistema di calcolo pensionistico di carattere retributivo in cui la pensione era parametrata al 90% dell'ultimo stipendio mentre risultava inapplicabile con il sistema contributivo introdotto nell'ordinamento interno dal 1° gennaio 2012 (DPA n. 485/2012) in cui l'ammontare del trattamento di quiescenza spettante a ciascun dipendente è fortemente condizionato da fattori che riguardano il singolo pensionando, quali il montante contributivo e l'aspettativa di vita.

Secondo la difesa della resistente, così come avvenuto a livello

nazionale ove l'entrata in vigore del sistema contributivo aveva comportato la revisione dei meccanismi di adeguamento dei trattamenti pensionistici, anche nell'ordinamento interno dell' OMISSIS, a seguito dell'entrata in vigore del sistema contributivo con decorrenza dal 1° gennaio 2012, la suddetta norma di cui all'art. 35 delle Norme di quiescenza e previdenza aveva cessato di avere applicazione.

In terzo luogo, la difesa della resistente deduceva che anche il richiamo attoreo all'art. 30, co. 3 del Testo unico delle norme riguardanti il personale dell' OMISSIS era infondato avendo tale norma carattere residuale e non riguardando il trattamento fondamentale ma singoli e particolari istituti (polizza sanitaria, *etc.*). Inoltre, era rilevato che il comma 1 dello stesso articolo, nel prevedere l'applicazione delle norme riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato "di norma secondo le modalità di applicazione previste al OMISSIS" fa salva la possibilità di una diversa applicazione ove sussistano problemi applicativi.

In quarto luogo, con riferimento alla lamentata disparità di trattamento tra il personale in quiescenza e quello in servizio, la difesa dell' OMISSIS deduceva sulla sua infondatezza in quanto il diritto all'adeguamento per il personale in servizio trova un proprio fondamento in una norma di diritto positivo già esistente sin dal 2019 mentre per il personale in quiescenza era stata introdotta solo con il DPA n. 3/2024 con cui è stata recepita la normativa nazionale. Con riferimento alla lamentata disparità di trattamento tra il personale

collocato in quiescenza prima e dopo il 1° aprile 2023 si evidenziava che trattavasi di dipendenti in servizio già alla data di maturazione del diritto (1° gennaio 2023), la cui sola erogazione era stata poi oggetto di una ripartizione triennale per far fronte ad esigenze di bilancio.

Inoltre, era dedotto che non era possibile ravvisare disparità di trattamento con lo stesso personale in quiescenza del OMISSIS in quanto l'autonomia normativa di cui godono gli organi politico-rappresentativi come l'OMISSIS abbraccia anche l'autonomia interpretativa ed applicativa delle proprie norme e le decisioni assunte in via interpretativa nell'ambito dell'esercizio dell'autonomia del OMISSIS non possono produrre effetti automatici nei confronti dell' OMISSIS specie quando producono rilevanti conseguenze finanziarie. A tal proposito era evidenziato che ragioni di sostenibilità della spesa avevano reso necessaria una concertazione sindacale con le OO.SS. al fine di dare attuazione del meccanismo di adeguamento delle retribuzioni e delle indennità di cui al citato art. 3 del DPA n. 123/2019 e tale concertazione si era conclusa con un accordo, con il quale si era deciso di adeguare le retribuzioni e le indennità del personale in servizio gradualmente, secondo le modalità riportate nel DPA n. 953/2023. Aggiungendo che, per le medesime retribuzioni del personale in servizio e per le stesse ragioni di sostenibilità finanziarie e di bilancio, era stato deciso di sospendere l'adeguamento ISTAT fino al 2027, con la delibera del OMISSIS adottata nella seduta n. 17 dell'11 dicembre 2024.

Infine, con riferimento alla richiesta, in via subordinata, di adeguamento delle pensioni dei ricorrenti ai sensi del DPA n. 3/2024 a decorrere dal 2019 la difesa della resistente deduceva che l' OMISSIS, dopo aver acclarato l'impossibilità di estendere ai dipendenti in quiescenza gli adeguamenti ISTAT riconosciuti a quelli in servizio, in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale in ordine ai meccanismi di perequazione delle pensioni con il DPA n. 3/2024 aveva inteso colmare tale lacuna, introducendo un meccanismo di adeguamento delle pensioni per scaglioni, in base al loro importo, recependo i criteri adottati dal legislatore nazionale su tutte le pensioni erogate a carico dell' OMISSIS, con decorrenza *ex nunc*, vale a dire dal 1° gennaio 2023, e senza scadenza prefissata, vale a dire a regime.

Secondo l' OMISSIS si trattava di una misura non discriminatoria, ragionevole e proporzionata sulla base della giurisprudenza costituzionale in materia che veniva richiamata secondo cui "la garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del *quantum* di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001), non sussistendo un imperativo costituzionale che imponga l'adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di "non irragionevolezza" (sentenza n. 70 del 2015). Si aggiungeva che era

indispensabile che fosse adeguatamente e dettagliatamente illustrato il quadro economico-finanziario che giustifica la scelta del legislatore, in base a dati oggettivi (sentenze n. 250 del 2017 e n. 70 del 2015) e che le misure di sospensione e di blocco del meccanismo perequativo fossero limitate nel tempo (secondo un monito risalente alla sentenza n. 316 del 2010).

Con riguardo alla doglianza della violazione dell'art. 36 Cost. "per mancata percezione da parte dei ricorrenti di adeguamento economico per fronteggiare l'inflazione prima del 19.01.2024" in quanto l'aumento dello stipendio a titolo di rivalutazione riconosciuto al personale in servizio sarebbe frutto della somma degli aumenti ISTAT in percentuale riferiti ad un periodo temporale che va dal 2018 al 2023 mentre, per il personale in quiescenza, sarebbero stati applicati gli aumenti a titolo di adeguamento ISTAT riferibili esclusivamente al 2023, senza riconoscere il diritto alla percezione del medesimo adeguamento per gli anni dal 2019 al 2023, la difesa della resistente deduceva che tale discrepanza nella misura percentuale dell'adeguamento ISTAT riconosciuta al personale in servizio ed al personale in quiescenza non dipende dal fatto che la prima inglobi gli incrementi maturati dal 2018 al 2023 mentre la seconda sia cristallizzata al solo 2023, ma soltanto dal diverso metodo di calcolo, rispettivamente previsto dalla normativa interna (per il personale in servizio) e dalla normativa statale (per i pensionati) mentre questione diversa è il profilo della decorrenza dell'adeguamento, rispetto al quale l'eventuale individuazione di una data differente tra le due

categorie avrebbe determinato un'ingiustificata disparità di trattamento, cosa che nel caso di specie era stato evitato.

VI. All'esito della camera di consiglio dell'udienza dell'11.09.2025 e dell'intervenuto deposito della memoria dell'OMISSIS con istanza di rimessione in termini, questo Giudice con ord. 114/2025 revocava la dichiarazione di contumacia nei confronti dell'OMISSIS sottoponeva al contraddittorio delle parti la suddetta istanza di rimessione, richiedeva la trasmissione del fascicolo amministrativo e stabiliva incombenti istruttori a carico delle parti e del OMISSIS, fissando l'udienza di prosecuzione per il 18 febbraio 2026.

In data 26.11.2025 l' OMISSIS depositava il fascicolo amministrativo sui fatti di causa.

VII. In data 28.11.2025 la difesa dei ricorrenti depositava una memoria istruttoria con allegazione documentale.

In via preliminare veniva opposta la richiesta di rimessione in termini avanzata dall' OMISSIS "in quanto solo a termini scaduti, e ad udienza avvenuta, ovvero solo in data 26.09.2025, l'Amministrazione resistente aveva fornito prova di essersi interessata alla vicenda giudiziale che occupa chiedendo informazioni sull'esito della udienza, dando dimostrazione, peraltro, della conoscenza della stessa, senza accennare ad alcuna difficoltà, che presumibilmente si sarà, invece, verificata tra la data del 26.09.2025 e la data del 30.09.2025, all'atto della costituzione, difficoltà, peraltro, prontamente risolta dalla segreteria della Corte dei conti, come da nota in atti". La difesa attorea richiamava la comunicazione PEC del 26.09.2025 dell'

OMISSIS, versata agli atti del giudizio proprio dalla difesa avversaria, avente ad oggetto la "richiesta informazioni procedimento n. 69835/C" che dimostrerebbe che dalla data della notifica del ricorso del 18.03.2025 alla data della costituzione dell' OMISSIS del 30.09.2025 erano trascorsi sei mesi senza che alcuna attività processuale fosse stata svolta dall' OMISSIS per cui non era applicabile la normativa sulla rimessione in termini con conseguente tardività della costituzione e decadenze di legge ai sensi dell'art 156 c.g.c.

Era poi allegata e provata la legittimazione ad agire della sig.ra R. M. S. per il sig. B. ed era prodotta la documentazione relativa al tentativo di transazione con l'OMISSIS.

Inoltre, era allegata la decisione del OMISSIS n. 274/2025 del 13 maggio 2025 evidenziando che la stessa era stata conosciuta solo dopo l'acquisizione agli atti dell'Amministrazione dell'OMISSIS con prot. n.001-6266- OMISSIS /2025 del 12 novembre 2025. Tale decisione era richiamata nella parte in cui "espone chiaramente l'attuale modalità generale di adeguamento delle pensioni applicata al OMISSIS".

Si precisava che l'art. 29 del Regolamento di quiescenza del OMISSIS richiamato nella suddetta decisione era di contenuto analogo alla norma di cui all'art. 35 delle Norme di quiescenza dell' OMISSIS, della quale si chiedeva l'applicazione.

VIII. In data 18 dicembre 2025 l' OMISSIS depositava memoria in cui in via preliminare, con riferimento alla questione della rimessione in

termini, evidenziava che dalla data di notifica del ricorso (14.03.2025) a quella del deposito del ricorso (30.09.2025) non aveva avuto la possibilità di visualizzare il presente procedimento presso il servizio FOL con conseguente impossibilità di visione del fascicolo telematico del giudizio e tale disservizio tecnico le aveva impedito di essere informata sulle vicende processuali del giudizio inducendola a pensare che il procedimento dopo la notifica del ricorso non avesse avuto seguito.

Riguardo alla tempestività della produzione della decisione del OMISSIS n. 274/2025 del 13 maggio 2025 veniva rilevato che la circostanza della protocollazione del documento in data 12 novembre 2025 non costituiva prova che essa non fosse conosciuta in data antecedente da controparte.

Infine, veniva allegata la relazione sul meccanismo di adeguamento pensioni personale in quiescenza OMISSIS periodo 2002-2025 in cui, fra l'altro si affermava che "A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino all'adozione del DPA n. 953 del 18 ottobre 2023 non si proceduto ad adeguamento ISTAT alcuno delle tabelle retributive dei dipendenti dell'OMISSIS".

IX. In data 19.12.2025 OMISSIS trasmetteva nota nell'interesse del OMISSIS rappresentando che quest'ultimo era del tutto estraneo ai rapporti intercorrenti tra i dipendenti – in servizio e/o in quiescenza – dell'OMISSIS e la medesima Amministrazione e che lo stesso non era mai stato interessato dalle disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico del predetto personale OMISSIS, né

sussisteva, attualmente, alcuna convenzione tra il OMISSIS e l'OMISSIS.

X. In data 22.01.2026 la difesa attorea depositava memoria di replica autorizzata in cui preliminarmente insisteva nel rigetto dell'istanza di rimessione in quanto la lamentata non visibilità del fascicolo telematico non aveva alcuna rilevanza con la decorrenza dei termini perentori per costituirsi non avendo l'Amministrazione resistente fornito prova di avere interloquito con la Corte dei conti prima del 26.09.2025.

Riguardo alla prodotta decisione del OMISSIS n. 274 del 13 maggio 2025 veniva evidenziato che l'OMISSIS era venuta a conoscenza di tale atto per il tramite delle organizzazioni sindacali interne non sussistendo alcun obbligo per il OMISSIS di fornire tali atti per le "vie ufficiali".

Per il resto si evidenziava che la norma di perequazione del trattamento del personale in quiescenza con quello in servizio all' OMISSIS di cui all'art. 35 delle Norme in materia di quiescenza e previdenza era ancora in vigore ed era stata sempre richiamata negli atti di liquidazione delle pensioni dal gennaio 2012 al 17.10.2023, data di presentazione della diffida del contenzioso in oggetto. Secondo parte ricorrente dal complesso normativo e regolamentare richiamato, tutt'ora vigente e mai abrogato, discendeva il diritto non disponibile dei dipendenti in quiescenza dell' OMISSIS di essere destinatari dello stesso strumento perequativo dei dipendenti ancora in servizio dell' OMISSIS al pari dei dipendenti del OMISSIS

Venivano poi contestati gli argomenti contenuti nella relazione prodotta dall' OMISSIS evidenziando che quest'ultima, non applicando l'articolo 35, aveva determinato gli effetti contrastanti con lo spirito e gli obiettivi di contenimento della spesa che doveva ispirare il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo in quanto, a parità di anzianità di grado e di servizio pensionabile, un dipendente che andava in pensione ora con il metodo misto e, quindi, con una quota di pensione contributiva sempre crescente, percepiva di più del dipendente per il quale la pensione era stata liquidata con il metodo retributivo puro.

In ultimo, si evidenziava che nel periodo dal 2012 al 2022 i trattamenti pensionistici erano stati erosi nel loro potere di acquisto per una percentuale dell'11,60% mentre i dipendenti dell' OMISSIS, oltre a avere avuto nel 2023 l'aumento dell'8,60% già nel 2020 avevano avuto un aumento del 3,2% per una percentuale complessiva dell'11,80% a cui aggiungere l'applicazione del già chiesto nuovo aumento del 7,8%, approvato con DPCM del 3 giugno 2024 con un complessivo recupero del 19,6% (11,8%+7,8%) a fronte di un'inflazione complessiva del 27,3% per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 1° gennaio 2026 (15 anni). Di contro, i pensionati nello stesso periodo avevano avuto un amento del 2,592% per il 2023, dell'1,188% per il 2024 e del 0,600% per il 2025 e una previsione di aumento per il 2026 dell'1,05% per un totale di recupero di inflazione pari a 5,43% contro il 27,3% rilevato ufficialmente dall'ISTAT.

Si concludeva insistendo nella tardività della costituzione avversaria

e nelle conclusioni già formulate.

XI. In data 26.01.2026 la difesa dell'OMISSIS depositava memoria di replica in cui ribadiva l'inoperatività del disposto di cui all'art. 35 delle Norme di previdenza e quiescenza, contestava i prospettati effetti distorsivi della non operatività della c.d. clausola d'oro in quanto la pensione calcolata con il sistema contributivo anche se rivalutata non poteva mai raggiungere l'importo della pensione liquidata con il sistema retributivo.

Secondo la difesa dell'OMISSIS i ricorrenti richiederebbero l'applicazione di un istituto figlio di un ben preciso contesto storico, ormai superato dal sistema contributivo e comunque espressamente abrogato dallo stesso legislatore nazionale con l'art. 59, co. 4, della L. n. 449 del 1997 e comunque inapplicabile ai sensi dei principi espressi dalla Cassazione nelle pronunce n. 23046/2024 e n. 20680/2020.

Si aggiungeva, altresì che, secondo una stima effettuata dai competenti uffici dell' OMISSIS, adeguare le pensioni nel senso richiesto dai ricorrenti comporterebbe una spesa immediata pari a oltre 10 milioni di euro con effetti a regime sui futuri esercizi finanziari, evidenziando l'insostenibilità di tale spesa a fronte di una dotazione di bilancio dell' OMISSIS di circa 133 milioni di euro (quasi il 10%).

XII. All'udienza del 18 febbraio 2026 questo Giudice comunicava alle parti la volontà di esperire un tentativo di conciliazione e i difensori delle parti richiamavano gli atti e articolavano difese come da verbale di udienza.

All'esito della relativa camera di consiglio con ord. n. 37/2026 veniva respinta l'istanza dell' OMISSIS di rimessione in termini e le parti venivano invitate ad un tentativo di conciliazione sulla domanda attorea in via subordinata, assegnando termini per lo svolgimento di tale fase conciliativa e fissando l'udienza di prosecuzione per il 7 luglio 2026.

XIII. In data 28 giugno 2026 parte ricorrente depositava note autorizzate in cui rappresentava di avere formulato in data 13.04.2026 una proposta conciliativa il cui contenuto ricalcava totalmente la domanda in via subordinata già formulata nel ricorso che era stata respinta dall'Amministrazione resistente con risposta PEC del 08.06.2026 in quanto ritenuta una mera riproduzione della domanda subordinata anziché una proposta conciliativa su di essa e con effetti eccessivamente espansivi della spesa pubblica. Secondo la difesa attorea la rinuncia alla domanda principale già costituiva una transazione. La stessa difesa poi si soffermava sulla controproposta transattiva adombrata dall' OMISSIS nella suddetta nota parametrata sulla misura percentuale di adeguamento dei pensionati agli indici inflattivi degli anni dal 2019 al 2021 da erogare *una tantum* a titolo di arretrati senza alcun effetto sulla riliquidazione della pensione dei ricorrenti ritenendola del tutto non adeguata in quanto si limiterebbe a riconoscere una percentuale di aumento *una tantum* del 0,64% a fronte dell'8,6% riconosciuto ai dipendenti in servizio.

A tal proposito si prendeva a riferimento la posizione di uno dei ricorrenti con una pensione lorda di euro 10.343,00 quale importo

rappresentativo della media dei ricorrenti, evidenziando che, a fronte di una richiesta di liquidazione di una somma lorda di circa euro 20.000,00 a titolo di arretrati ISTAT dal 2019 ad oggi oltre al riconoscimento *pro futuro* dell'aumento dovuto a titolo di ricalcolo perequativo a regime di circa 220 euro mensili lordi, l' OMISSIS aveva ritenuto congrua la corresponsione di un importo *una tantum* di euro 990 lordi senza alcun riconoscimento di ricalcolo perequativo del trattamento pensionistico a regime.

Parte ricorrente insisteva nelle conclusioni in atti con applicazione degli effetti previsti dall'art. 164, co. 1 del c.g.c. nel caso di rifiuto immotivato della proposta conciliativa/transattiva sia ai fini della valutazione e accoglimento delle domande attoree sia ai fini della condanna alle spese con richiesta di condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. per l'inutile dispendio di tempo ed energie processuali.

XIV. In data 30 giugno 2026 l' OMISSIS depositava memoria sull'esito del tentativo di conciliazione evidenziando in primo luogo che la proposta di conciliazione di controparte era la mera riproposizione della domanda subordinata formulata nel ricorso e non una "proposta conciliativa con riferimento alla domanda in via subordinata" come richiesto nell'ord. 37/2026 richiamando a tal proposito il parere della competente OMISSIS ed evidenziando che l'esclusione della domanda principale era stata stabilita nella suddetta ordinanza.

L'Amministrazione resistente evidenziava altresì di avere indicato le basi per intraprendere un percorso transattivo riferito a concessioni

sulla sola domanda subordinata e su una base di calcolo che non potrebbe avere come riferimento i conteggi dei concorrenti i quali hanno retrodatato l'adeguamento dal 01.01.2023 al 01.01.2019 con conseguente inclusione della perequazione prevista per ciascun anno, a partire da quest'ultimo, nella base di calcolo delle annualità successive ed una riliquidazione delle pensioni nello stesso periodo di riferimento.

Secondo l' OMISSIS tale impostazione era fuorviante sia rispetto al presunto disallineamento tra dipendenti e pensionati sugli anni di inflazione cui l'adeguamento era parametrato sia sull'indicizzazione corrisposta al personale in servizio con decorrenza dal 2023 sugli importi vigenti a tale data senza applicazione di alcuna ricapitalizzazione delle singole base stipendiali maggiorate delle aliquote dell'anno precedente. Si aggiungeva che anche la proposta di riconoscimento di interessi e rivalutazione e delle somme *medio tempore* maturate contrastava con l'effettivo intento di addivenire ad una soluzione conciliativa evidenziando la vigenza del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

L'Amministrazione evidenziava che avrebbe potuto considerare una proposta transattiva concernente l'erogazione di somme *una tantum* senza alcuna inclusione con effetto retroattivo nell'attuale base pensionabile dei ricorrenti con parametrazione della misura di adeguamento sulla misura percentuale di adeguamento degli indici inflattivi degli anni dal 2019 al 2022. Secondo l' OMISSIS tale *modus operandi* genererebbe una potenziale spesa di euro 330.607,31

conforme alla somma base indicata dagli stessi ricorrenti a cui bisognerebbe aggiungere secondo le stime effettuate dal Servizio del Personale una ulteriore somma nella forbice tra 1,0 e 1,5 milioni di euro derivante dalla potenziale estensione ai pensionati non ricorrenti in caso di ulteriori contenziosi.

Di contro non era ritenuta accoglibile la proposta di controparte " dilatata a dismisura con l'inclusione della perequazione prevista per ciascun anno, a partire dal 2019, nella base di calcolo delle annualità successive ed una riliquidazione delle pensioni nello stesso periodo di riferimento, che originerebbe una spesa di euro 712.597,36 per i soli ricorrenti (appena 60 su 291 pensionati, peraltro tutti appartenenti a carriere non dirigenziali), con una maggiorazione percentuale del 115 per cento rispetto alla somma sopra riportata" e gli ulteriori effetti moltiplicatori derivanti dall'inclusione delle somme riconosciute nella base pensionabile.

Con riferimento alle percentuali di perequazione citate dai ricorrenti a pag. 6 della memoria si evidenziava che esse scaturivano dai decreti interministeriali adottati per ciascun anno di riferimento sulla base della relativa disciplina ed utilizzati dal CTP dei ricorrenti per i conteggi relativi alla domanda in via subordinata.

Infine, erano contestata la correttezza dei conteggi riportati a pagina 7 della suddetta memoria attorea con riferimento alla posizione media del sig. S. C. per il quale si evidenziava che la richiesta in via subordinata era di euro 12.535,89 e non come indicato di euro 20.000,00. A tal proposito era evidenziato che l'ipotesi conciliativa

prospettata avrebbe comportato con riferimento a quest'ultimo ricorrente una cifra totale da corrispondere *una tantum* ben diversa dai prospettati euro 990,00 lordi e pari a euro 5.890,80 da porre come base di partenza di una trattativa vera e reale per il riconoscimento di una percentuale di detta somma.

In ultimo era dedotto che il riferimento alle ragioni di equilibrio della finanza pubblica era doveroso in sede di trattativa finalizzata ad una conciliazione in considerazione della discrezionalità sussistente diversamente per il personale in servizio dove l'applicazione delle dell'adeguamento in servizio non presenta alcun spazio di discrezionalità.

La memoria concludeva rimarcando che la condotta dell' OMISSIS con il supporto OMISSIS era stata improntata al massimo sforzo per raggiungere l'obiettivo dell'esito positivo della conciliazione con conseguente responsabilità del fallimento della trattativa da addebitare alla controparte.

XV. All'esito dell'udienza del 7 luglio 2026 e della relativa camera di consiglio questo Giudice con ord. 82/2026 formulava una sua proposta di conciliazione con il seguente contenuto, fissando l'udienza di prosecuzione per il 14 ottobre 2026:

1) Parte ricorrente rinunzia alla domanda principale del giudizio.

2) L' OMISSIS riconosce il diritto dei ricorrenti a percepire con decorrenza dal 01.01.2023 l'aumento perequativo del 2% con conseguente riliquidazione delle pensioni in godimento e pagamento delle differenze sui ratei arretrati senza interessi e rivalutazione.

3) Parte ricorrente rinuncia a ogni altra pretesa relativa all'oggetto del giudizio.

4) Le spese di lite vengono compensate tra le parti.

XVI. In data 5 ottobre 2026 l'OMISSIS depositava note conclusive, rappresentando di non potere aderire alla proposta formulata nell'ordinanza n. 82/2026 per ragioni di carattere economico e di carattere giuridico.

Riguardo al primo profilo era evidenziato che l'accoglimento della proposta determinerebbe un impatto economico sul bilancio dell'OMISSIS che si estenderebbe indefinitamente a causa degli effetti moltiplicatori connessi all'inclusione dell'incremento percentuale nella base di calcolo della pensione oltre alla potenziale estensione a tutti i dipendenti in quiescenza. L' OMISSIS stimava per il quadriennio 2023-2026 un onere economico complessivo di euro 463.304,10 (al netto di quanto già corrisposto ai ricorrenti a titolo di perequazione in virtù del citato D.P.A. n. 3/2024), oltre agli effetti connessi alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici e ai successivi adeguamenti spettanti agli stessi ricorrenti. Tale onere con riferimento agli altri pensionati non ricorrenti (considerato che il numero complessivo delle pensioni erogate dall' OMISSIS è pari a 288) era quantificato in euro 3.941.454,84 oltre gli altri effetti moltiplicatori. La difesa della resistente evidenziava che l' OMISSIS aveva un proprio bilancio interno basato sui trasferimenti del bilancio della OMISSIS in cui le spese per i trattamenti di quiescenza degli *ex* dipendenti incidevano per circa il 40% sulla dotazione annua

trasferita mentre i trattamenti stipendiali dei dipendenti in sevizio incidono solo per circa il 25% di tale dotazione annua e i relativi incrementi scaturenti dagli adeguamenti ISTAT sono destinati a gravare sulle casse dell' OMISSIS per un periodo di tempo limitato, coincidente con la permanenza in servizio. La stessa Amministrazione sottolineava che gli effetti di tali adeguamenti inflattivi degli stipendi sui futuri trattamenti di quiescenza erano minori stante che l'adozione del metodo contributivo determina un sensibile temperamento dell'incidenza sulle pensioni dei citati incrementi stipendiali, a differenza dei trattamenti di quiescenza dei ricorrenti e, in generale, di tutti gli attuali *ex* dipendenti OMISSIS calcolati secondo il metodo interamente retributivo.

La difesa dell' OMISSIS deduceva che la prospettata disparità di trattamento tra la disciplina del personale in servizio il cui adeguamento è parametrato al triennio precedente e quella del personale in quiescenza che considera solo la percentuale dell'anno precedente poteva essere superato con il pagamento di una somma *una tantum* a titolo di indennità nella misura del 2,07%, pari alla somma degli incrementi previsti per ciascuna delle annualità incluse nel periodo 2019-2022, del trattamento pensionistico goduto alla data dell'1 gennaio 2023.

L' OMISSIS stimava che una tale contro-proposta transattiva era economicamente sostenibile comportando un onere economico complessivo a carico del bilancio dell' OMISSIS di euro 192.749,85 con riferimento ai ricorrenti, da incrementare, se esteso all'intera

platea di pensionati, all'importo complessivo di euro 964.023,67 che trova copertura nel corrente esercizio finanziario e avrebbe determinato la neutralizzazione degli effetti moltiplicatori connessi alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici, sollevando l'Amministrazione dalla necessità di prevedere analogo stanziamento nei futuri bilanci.

Si rappresentava che tale controproposta era stata inviata in data 29.09.2026 al procuratore di parte ricorrente senza avere ricevuto alcun riscontro.

In ultimo era allegata la relazione del Servizio del Personale dell' OMISSIS illustrativa delle modalità di calcolo della percentuale di aumento ISTAT dell'8,60% per il personale in servizio.

XVII. In data 05.10.2026 parte ricorrente depositava note conclusive autorizzate in cui rappresentava di accettare il contenuto della proposta transattiva e contestava le argomentazioni dell' OMISSIS sulla sua mancata accettazione ed evidenziava, rispetto all'argomento sui possibili effetti estensivi anche ai non ricorrenti, che ai sensi dell'art. 2909 c.c. l'eventuale estensione dell'accordo anche ai non ricorrenti costituirebbe una mera scelta di carattere politico non obbligata, rimessa come tale alla discrezionalità dell'Ente.

Parte ricorrente deduceva che la concessione di una somma una volta soltanto non risolve il problema della perequazione se non viene contemporaneamente aggiornata la pensione dell'incremento percentuale, proprio come dal Giudicante indicato nella proposta di accordo, per cui la controproposta dell' OMISSIS era ritenuta

inaccettabile e inidonea a soddisfare le pretese oggetto del presente giudizio.

Si insisteva nelle conclusioni in atti chiedendo la condanna alle spese dell' OMISSIS anche alla luce della mancata accettazione della proposta conciliativa del Giudicante, *ex* art 96 c.p.c., che sancisce la condanna aggravata per l'aggravio di tempo e di energie processuali.

XVIII. All'udienza del 14 ottobre 2026 insistevano nelle conclusioni in atti e chiedevano la decisione.

Il difensore dei ricorrenti confermava l'adesione alla proposta conciliativa ed evidenziava che l'irricevibilità della proposta sulla corresponsione di una somma *una tantum* nella misura del 2,07 in quanto tale somma, non rientrando nella base per computare i futuri adeguamenti, non sarebbe idonea a soddisfare le pretese di perequazione oggetto del giudizio.

I difensori dell' OMISSIS prospettavano la non sostenibilità finanziaria della proposta conciliativa evidenziando che l' OMISSIS è stata soggetta a misure di contenimento della spesa regolate da leggi regionali e da accordi Stato-Regione e che negli ultimi cinque anni la dotazione finanziaria dell' OMISSIS non era stata aumentata.

Terminata la discussione, la causa era posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. I ricorrenti, tutti *ex* dipendenti dell' OMISSIS e titolari di pensioni liquidate con il sistema interamente retributivo o misto di importo superiore a 10 volte il minimo OMISSIS e collocati in quiescenza in

diverse date nel periodo dal 01.04.1997 al 01.07.2022, hanno chiesto, in via principale, l'applicazione dal 01.01.2023 sui trattamenti pensionistici in godimento del meccanismo di perequazione automatica già riconosciuto dall' OMISSIS, con Decreto del OMISSIS (d'ora innanzi DPA) n. 953 del 18.10.2023, al personale in servizio e al personale in quiescenza dal 01.04.2023 nella misura a regime dell'8,60% con liquidazione della differenza rispetto alla misura inferiore di perequazione pari al 2,336% già riconosciuta ad essi dal 01.01.2023 con DPA n. 3 del 19.01.2024 e, in via subordinata, l'applicazione dal 01.01.2019 del meccanismo stabilito dalla disciplina statale in materia di cui all'art. 34, co. 1, della L. n. 448/1998 secondo i meccanismi di raffreddamento *medio tempore* vigenti, già riconosciuto agli stessi dal suddetto DPA n 3/2024 ma solo dal gennaio 2023.

Come già esposto nella parte in fatto, questo Giudice ha formulato alle parti una proposta conciliativa di attribuzione di un aumento relativo al cumulo degli aumenti percentuali perequativi riconosciuti dalla disciplina statale ai pensionati a carico delle gestioni previdenziali dell' OMISSIS con un trattamento di importo superiore a 10 volte il minimo negli anni dal 2019 al 2022.

Tale proposta è stata accettata soltanto dai ricorrenti mentre non è stata accolta dall' OMISSIS, la quale ha formulato una controproposta di riconoscimento di tale aumento percentuale come indennità "una tantum" da non incorporare nel trattamento ai fini dei futuri aumenti perequativi. Quest'ultima controproposta è stata rigettata dai ricorrenti in quanto la percezione della suddetta somma *una tantum* si

porrebbe in contrasto con la *ratio* della domanda giudiziale volta ad ottenere la perequazione dei trattamenti pensionistici in godimento.

2. In via preliminare, in assenza di questioni pregiudiziali o preliminari non già risolte, appare necessario un richiamo alla specifica disciplina applicabile al caso di specie.

2.1. Lo Statuto di autonomia speciale della OMISSIS approvato con R.D.L. 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, all'art. 4 riconosce all' OMISSIS quale organo legislativo della OMISSIS eletto a suffragio universale e diretto una piena autonomia normativo-regolamentare sulla disciplina delle funzioni ad essa spettanti mentre il successivo art. 14, co. 1, lett. q) gli attribuisce una competenza legislativa esclusiva in materia di "trattamento economico e giuridico degli impiegati e funzionari della OMISSIS, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato" (enfasi aggiunta) ivi compresa la materia delle pensioni in quanto per giurisprudenza costituzionale costante la pensione si configura quale retribuzione differita.

In forza della richiamata autonomia regolamentare l'OMISSIS disciplina il trattamento economico e giuridico dei propri dipendenti ivi compreso quello previdenziale.

Tale piena autonomia normativa dell'OMISSIS non include anche l'autodichia sulle controversie con i suoi dipendenti che, invece, è attribuita alle due OMISSIS (OMISSIS e OMISSIS). Infatti, la giurisprudenza costituzionale e quella di legittimità hanno negato in modo costante tale potere di autodichia dell' OMISSIS rispetto ai

propri dipendenti (cfr. *ex multis*: Cass. civ., SS.UU., n. 1933/1963 e n. 8/1975; Corte cost., n. 66/1964).

A tal proposito, è stato affermato che "per quanto lo OMISSIS conferisca alla OMISSIS un'ampia autonomia, questa non è da confondere con la sovranità che resta attributo dello Stato" e "all' OMISSIS non può attribuirsi la stessa posizione costituzionale delle OMISSIS, così al potere regolamentare ad essa conferito dall'art. 4 dello OMISSIS non può riconoscersi la stessa sfera di effetti che si attribuiscono al potere regolamentare che a ciascuna delle due OMISSIS deriva dall'art. 64 della Costituzione" e "il potere di regolamento, infatti, offre la possibilità di dettare norme di organizzazione dei servizi e degli uffici e di disciplina dei rapporti coi dipendenti secondo l'autonomo apprezzamento che l'OMISSIS fa delle proprie esigenze, ed il sindacato giurisdizionale sulla conformità dei singoli atti a queste norme non appare in verità tale da turbare quella libertà" (Corte cost., n. 66/1964).

Ne consegue che nel caso di specie sussiste la giurisdizione pensionistica di questa Corte dei conti.

2.2. Inoltre, in forza della richiamata potestà regolamentare l'OMISSIS ha adottato un regolamento generale interno approvato direttamente dalla stessa OMISSIS e dei regolamenti minori o speciali sui vari aspetti della vita interna ivi inclusi, per quanto qui rileva, quelli relativi allo stato giuridico ed economico dei suoi dipendenti. Quest'ultimi regolamenti di solito sono adottati dall'Ufficio di Presidenza e si pongono in un rapporto di subordinazione gerarchica

con il regolamento generale e agli stessi è stata attribuita la "natura regolamentare" e, quindi, il rango di "norma secondaria sottratta al sindacato di legittimità costituzionale" (Corte cost., ord. n. 6/2001). Infatti, tali regolamenti vanno a disciplinare aspetti diversi dall'esercizio delle funzioni fondamentali legislative e politiche intestate all' OMISSIS in quanto "residuano in capo all'OMISSIS ulteriori funzioni specificamente amministrative, collegate alla assunzione e alla gestione del personale dipendente, nonché all'organizzazione degli uffici dell'Assemblea medesima" (Corte cost., sent. 209/1994) che sono strumentali alle funzioni di indirizzo politico. Secondo un condivisibile orientamento del giudice amministrativo tali atti regolamentari sono da qualificare quali "atti amministrativi generali avente contenuto normativo" (CGARS, sent. n. 515/2012).

In particolare, l'art. 166, co. 2 del vigente Regolamento interno dell'OMISSIS dispone che "Regolamenti speciali, approvati dal OMISSIS, determinano le norme che regolano l'assunzione, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, i diritti, i doveri, il collocamento a riposo, la destituzione, il trattamento economico, in attività di servizio e in quiescenza, del personale e qualsiasi altra materia relativa allo stesso, nonché quelle concernenti le competenze e le attribuzioni degli uffici" (enfasi aggiunta).

In materia di previdenza del personale già dipendente dell'OMISSIS vengono in rilievo nel caso di specie le seguenti norme speciali recate dal Testo Unico delle Norme regolamentari dell'Amministrazione

riguardanti il personale dell'OMISSIS, norme approvate con deliberazioni di natura normativa del OMISSIS, coordinate con atto emanato con Decreto del OMISSIS n. 134 del 21 giugno 2013 (DPA n. 134/2013).

In primo luogo, il comma 2 dell'art. 17 di tale Testo unico rubricato "Pianta organica e trattamento giuridico ed economico" dispone che "Il trattamento giuridico ed economico del personale, in servizio ed in quiescenza, dell'Amministrazione dell'OMISSIS è equiparato in ogni caso a quello spettante ai dipendenti in servizio ed al personale in quiescenza del OMISSIS ai corrispondenti livelli di qualifica e di anzianità. Il recepimento della relativa disciplina avviene con decreto del Presidente su proposta del Segretario generale".

La suddetta disposizione aggancia il trattamento retributivo del personale dell'OMISSIS (in servizio o in quiescenza) a quello del personale del OMISSIS a parità di inquadramento (cfr. CGARS, sent. n. 229/2020) e tale aggancio secondo quanto affermato in modo condivisibile dalla giurisprudenza amministrativa "reca rinvio solo alle disposizione regolamentari e legislative, strettamente intese, disciplinanti il rapporto di impiego alle dipendenze del OMISSIS" (CGARS, sent. n. 69/2014).

In secondo luogo, l'art. 30 dello stesso Testo unico rubricato "Applicabilità delle norme riguardanti Io stato giuridico degli impiegati civili dello Stato" al comma 1 prevede che "Al personale dell'OMISSIS sono applicabili, se non diversamente disposto dal presente Testo Unico, le norme riguardanti Io stato giuridico degli

impiegati civili dello Stato, di norma secondo le modalità di applicazione previste al OMISSIS" (enfasi aggiunta) mentre il comma 3 dispone che "I dipendenti in servizio e il personale in quiescenza dell' OMISSIS godono dei benefici assistenziali, previdenziali e di ogni altra natura corrisposti al personale del OMISSIS".

Infine, viene in rilievo il regolamento speciale recante "Norme in materia di quiescenza e previdenza OMISSIS", approvato dal OMISSIS nella seduta n. 16 del 17 ottobre 1968 il quale all'art. 35 co. 1 stabilisce che "In tutti i casi in cui la pensione, diretta o di reversibilità, liquidata al dipendente o alla sua famiglia, non raggiunge quella liquidabile, a norma dell'art. 19 per l'impiegato in attività di pari grado, avente la stessa anzianità di grado e di servizio pensionabile, la pensione stessa sarà liquidata e maggiorata della differenza fra i due importi".

3. Richiamata la disciplina di riferimento, la questione controversa nel presente giudizio riguarda la modalità di perequazione automatica adottata dall'OMISSIS per le pensioni dei ricorrenti, tutti collocati in quiescenza prima del 1° aprile 2023, disciplinata dal DPA n. 3 del 19.01.2024 che ha rivalutato, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, i trattamenti pensionistici degli *ex* dipendenti dell'Assemblea sulla base della corrispondente disciplina statale di cui all'art. 34, co. 1 della L. 448/1998 con i meccanismi di raffreddamento vigenti per il 2023 ai sensi dell'art. 1 co. 309 della L. 197/2022.

Quest'ultima diposizione ha previsto che per l'anno 2023 la rivalutazione dei trattamenti pensionistici complessivamente

superiori a 10 volte il trattamento minimo OMISSIS, che è il caso dei ricorrenti, avviene nella misura del 32% dell'indice dei prezzi al consumo corrispondente ad una percentuale di rivalutazione del 2,336%.

I ricorrenti hanno contestato tale meccanismo ritenendo che esso introduca una disparità di trattamento con un minore recupero del potere di acquisto rispetto al meccanismo applicato dall'OMISSIS con la stessa decorrenza al personale in servizio analogamente a quanto avviene per il personale del OMISSIS, sia in servizio sia in quiescenza, articolando le seguenti due domande:

1) una domanda principale di applicazione del sistema di perequazione adottato dall'OMISSIS per il personale in servizio, mutuato da quello del OMISSIS e basato sull'art. 24 co. 4 della L. 448/1998, che prevede con decorrenza dal 2023 un aumento del trattamento economico dell'8,60% spalmato nel triennio 2023-2025; tale domanda attorea è motivata dall'invocata applicazione del c.d. parametro del OMISSIS di cui all'art. 17, co. 2 e art. 30, co. 3 del Testo Unico delle norme sul personale dell'OMISSIS e della c.d. clausola d'oro di perequazione del trattamento del personale in quiescenza a quello del personale in servizio di cui all'art. 35 co. 1 delle Norme in materia di quiescenza e previdenza OMISSIS approvate con regolamento n. 16 del 17 ottobre 1968;

b) una domanda subordinata di applicazione della disciplina statale di perequazione delle pensioni di cui all'art. 34 co. 1 della L. 448/1998, già applicata dall'OMISSIS dal 2023, anche per gli anni dal

2019 al 2022 con il sistema di raffreddamento previsto nei diversi anni dalla relativa normativa statale; tale domanda attorea è motivata sul diritto anche dei pensionati dell'OMISSIS all'adeguamento all'inflazione del loro trattamento ai sensi dell'art. 36 Cost. e della giurisprudenza costituzionale in materia.

3.1. La perequazione automatica costituisce uno strumento tecnico di adeguamento delle pensioni al mutato potere di acquisto della moneta agganciato all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT, così da salvaguardarle dall'inflazione in quanto per giurisprudenza costituzionale costante il "trattamento di quiescenza deve essere proporzionale alla qualità e alla durata del lavoro prestato" (Corte cost., sent. n. 124 del 1968) e tale proporzionalità ed adeguatezza "non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta" (Corte cost., sentt. n. 26 del 1980 e n. 173 del 1986).

Nell'ordinamento statale "la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stata messa a regime dall'art. 19, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), con aggancio all'indice del costo della vita per la scala mobile retributiva dei lavoratori dell'industria. Sopravvenuta per effetto del protocollo d'intesa del 31 luglio 1992 l'abolizione della scala mobile delle retribuzioni, l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per

il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ha rapportato l'aumento perequativo dei trattamenti pensionistici al valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, in tal modo compensando l'eliminazione dell'aggancio alle dinamiche salariali e collegando l'adeguamento delle pensioni all'evoluzione del livello medio del tenore di vita nazionale" (Corte cost., n. 234/2020) con un adeguamento annuale. L'art. 14 della L. 724/1994 stabilisce che la perequazione automatica annuale sulla base del suddetto indice ISTAT (FOI senza tabacchi) scatta dal 1° gennaio di ogni anno sulla base della variazione dei prezzi dell'anno precedente con riferimento all'indice provvisorio stabilito con decreto MEF-Ministero del lavoro salvo conguaglio una volta che l'ISTAT rende disponibile il tasso definitivo di inflazione di tale anno.

"Attualmente, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici opera in base al meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 … secondo il quale la perequazione automatica si applica in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti del singolo beneficiario e con distribuzione dell'aumento dovuto su ciascun trattamento "in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo".

Secondo la giurisprudenza costituzionale appartiene alla "discrezionalità del legislatore, col solo limite della palese

irrazionalità, stabilire la misura dei trattamenti di quiescenza e le variazioni dell'ammontare delle prestazioni, attraverso un bilanciamento dei valori contrapposti che tenga conto, accanto alle esigenze di vita dei beneficiari, anche delle concrete disponibilità finanziarie e delle esigenze di bilancio" (Corte cost., sent. n. 372 del 1998, enfasi aggiunta) e la garanzia costituzionale della adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico (art. 36) incontra il limite delle risorse disponibili, nel rispetto del quale il Governo e il Parlamento, in sede di manovra finanziaria di fine anno, devono introdurre le necessarie modifiche alla legislazione di spesa (Corte cost., sent. n. 99/1995; in senso conforme: n. 30/2004 e n. 316/2010, enfasi aggiunta).

È stato, però, affermato che "la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, ovvero la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi ragionevolezza e proporzionalità (su cui, nella materia dei trattamenti di quiescenza, v. sentenze n. 372 del 1998 e n. 34 del 1985), perché le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione a mutamenti del potere d'acquisto della moneta" (Corte cost., n. 316/2010, enfasi aggiunta). "Ciò anche in considerazione dell'effetto di "trascinamento", che rende sostanzialmente definitiva anche una perdita temporanea del potere di acquisto del trattamento di pensione, atteso che «[l]e successive rivalutazioni saranno, infatti, calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo

nominale, che dal mancato adeguamento è già stato intaccato»" (Corte cost., n. 234/2020) per cui ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è per sua natura, definitiva" (Corte cost., sent. n. 70 del 2015).

Infine, è stato riconosciuto che "La circostanza che la disposizione assicuri una quota perequativa – ridotta e tuttavia non meramente simbolica – anche in favore dei trattamenti di più elevato importo, come tali capaci di maggiore resistenza all'erosione inflattiva, induce a ritenere che essa non violi i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza" (Corte cost., n. 234/2020; in senso conforme n. 19/2025).

Così richiamate le coordinate della giurisprudenza costituzionale in materia, si osserva che in materia di perequazione automatica delle pensioni statali, basata sull'art. 34, co. 1, della L. n. 448/1998 e sul valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nel tempo è intervenuto ripetutamente il legislatore nazionale per rallentare la dinamica perequativa al fine di consolidare i conti pubblici o di finanziare modifiche al sistema pensionistico così da destinare i relativi risparmi allo stesso circuito previdenziale. Tali interventi normativi di raffreddamento della perequazione hanno portato per alcuni anni a non riconoscere alcuna perequazione percentuale sugli importi pensionistici di importo più elevato (triennio 1998-2000, 2008, 2012-2013).

In ogni caso per il periodo oggetto di causa (2019-2023) la disciplina statale in materia di perequazione automatica delle pensioni (art 1 co.

260 L. 145/2018 per il 2019, art. 1 co. 477 L. 160/2019 per il biennio 2020-2021, art. 1 co. 478 L. 160/2019 per il 2022 e art. 1, co. 309 L. 197/2022 per il 2023) ha previsto un meccanismo di indicizzazione decrescente in base all'importo dell'assegno pensionistico esteso anche alle pensioni di importo più elevato le quali comunque sono state rivalutate con una percentuale che è stata rimaneggiata nel tempo (40% del relativo indice ISTAT per gli anni dal 2019 al 2021, aumentata al 75% per il 2022 e ridotta al 32% per il 2023).

Inoltre, tale meccanismo di perequazione parziale basato sul riconoscimento decrescente al crescere dell'importo del trattamento pensionistico nel periodo 2019-2023 è stato applicato secondo una metodologia per importo totale per cui il trattamento pensionistico complessivo è rivalutato con una sola aliquota corrispondente alla classe di importo in cui esso si colloca ad eccezione dell'anno 2022 quando, ai sensi dell'art. 1 co. 478 L. 160 2019, è stato in vigore una metodologia per scaglioni per cui il trattamento complessivo è rivalutato con aliquote differenti in base allo scaglione di riferimento sulle quote del trattamento che ricadono in esso.

Quest'ultima metodologia, anche in presenza di un sistema di perequazione parziale ad aliquote decrescenti, garantisce una maggiore tutela perequativa alle pensioni di maggiore importo che, anche in caso di blocco totale della perequazione per le quote del trattamento di importo più elevato, comunque avrebbero riconosciuto le aliquote relative agli scaglioni di importo inferiore. Nell'ordinamento statale tale sistema a scaglioni è stato in vigore nei

suddetti anni di blocco totale della perequazione sui trattamenti pensionistici di importo elevato (triennio 1998-2000, 2008, 2012-2013) che, quindi, sono stati esclusi dalla perequazione solo per le fasce di importo superiore ai limiti di legge di volta in volta individuati.

3.2. L'adeguamento delle retribuzioni del personale pubblico al costo della vita, per quanto riguarda tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati in regime di diritto privato, è legato alle dinamiche di svolgimento della contrattazione collettiva periodica. Di contro, per le residuali categorie di dipendenti pubblici non contrattualizzati tale adeguamento, vista l'assenza di fasi contrattuali e concertative, è disciplinato da un meccanismo automatico previsto dall'art. 24, co. 1 della L. 448/1998 basato su un adeguamento parametrato sugli aumenti retributivi degli altri dipendenti pubblici e, per quanto riguarda i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato, con le specificazioni di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo.

In particolare, nel caso di specie viene in rilievo il meccanismo di adeguamento previsto per i magistrati e gli avvocati e i procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 24 commi 1 e 4 della L. 448/1998 che con decreto del OMISSIS (DPS) n. 98 del 10 maggio 2017 è stato esteso al personale dipendente del OMISSIS e, a sua volta, con DPA n. 123 del 26 marzo 2019 è stato recepito per il personale dipendente OMISSIS Tale sistema prevede un adeguamento triennale calcolato dall'ISTAT e formalizzato con DPCM parametrato sugli incrementi economici medi semplici *pro capite* percepiti nel triennio di riferimento da tutti gli altri dipendenti pubblici (contrattualizzati e non contrattualizzati)

in termini di trattamento economico complessivo comprensivo, dunque, anche delle voci accessorie e variabili (cfr. TAR Lazio, sent. n. 7613/2026).

Si tratta, quindi, di una disciplina speciale con caratteri di peculiarità rispetto a quella delle altre categorie di personale pubblico non contrattualizzato prevedendo che "ogni triennio gli stipendî e l'indennità integrativa speciale vengono incrementati secondo un rigido procedimento fissato direttamente dalla legge per evitare conflitti tra poteri dello Stato e garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'esercizio della giurisdizione (cfr. TAR Lazio, sent. n. 14491/2024).

Tale l'impostazione, quindi, "è incentrata sulla previsione di meccanismi volti a garantire l'automatismo degli adeguamenti retributivi dei magistrati, secondo criteri predeterminati e vincolanti. Detti parametri, a loro volta, risultano finalizzati … ad assicurare la massima omogeneità tra gli incrementi retributivi spettanti ai magistrati e quelli percepiti dai lavoratori pubblici nel loro complesso" (CdS, Sez. VII, sent. n. 6004/2025).

Questo meccanismo stabilisce un incremento delle retribuzioni dei magistrati ed equiparati con periodicità triennale parametrato sulla variazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti del triennio precedente.

Infatti, per quanto qui di interesse, il DPCM del 25 gennaio 2021 (GU n. 74 del 26-3-2021) individua la misura dell'adeguamento nello 0,62% calcolata sull'incremento medio delle retribuzioni complessive

del triennio 2015-2017 da applicare con decorrenza dal 1° gennaio 2018 e per il triennio 2018-2020 mentre il DPCM del 6 agosto 2021 (GU n. 229 del 24-9-2021) individua la misura dell'adeguamento nella percentuale del 4,85% calcolata sull'incremento medio delle retribuzioni complessive del triennio 2018-2020 da applicare con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e per il triennio 2021-2023.

Dai due meccanismi sopra richiamati, risulta che la disciplina statale sulla perequazione automatica delle pensioni garantisce al trattamento pensionistico un adeguamento annuale al costo della vita sulla base dell'inflazione registrata nell'anno precedente mentre la disciplina statale sul trattamento in servizio dei magistrati prevede un adeguamento triennale sulla base dell'andamento delle retribuzioni complessive della restante parte del comparto pubblico registrato nel triennio precedente.

3.3. Ciò posto sulla disciplina rilevante nel caso di specie, dagli atti del giudizio risulta che la perequazione automatica delle pensioni del personale in quiescenza dell'OMISSIS, i cui relativi trattamenti presentano in media un importo elevato, non è stata applicata nel periodo dal 2019 al 2022 analogamente a quanto avvenuto per l'adeguamento al costo della vita delle retribuzioni del personale in servizio.

Infatti, per questi ultimi il DPA n. 123 del 26 marzo 2019, che all'art. 3 ha recepito la disposizione adottata dal OMISSIS con delibera del OMISSIS n. 98 del 10 maggio 2017 in relazione all'adeguamento all'indice ISTAT del trattamento economico del personale in servizio

ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della L. 448/1998, non ha avuto immediata applicazione in analogia a quanto è avvenuto per il personale del OMISSIS.

Per quest'ultimo la situazione si è evoluta a seguito degli esiti del contenzioso in sede di autodichia compendiati nella decisione n. 694 del 27 ottobre 2022 della OMISSIS, resa esecutiva con decreto del OMISSIS n. 12980 del 18 novembre 2022, nella decisione n. 267 del 13 dicembre 2022 del OMISSIS, resa esecutiva con decreto del OMISSIS n. 13004 del 30 dicembre 2022, e nella decisione n. 269 del 21 marzo 2023 del OMISSIS, resa esecutiva con decreto del OMISSIS n. 13016 del 29 marzo 2023.

Quest'ultima decisione ha confermato il riconoscimento del diritto dei dipendenti del OMISSIS agli adeguamenti stipendiali *ex* art. 24, co. 4 della L. 448/1998 previsti dai decreti del OMISSIS del 25 gennaio 2021 e del 6 agosto 2021, limitando il pagamento degli arretrati con interessi e rivalutazione al biennio 2021-2022 anziché all'intero quinquennio 2018-2022 in considerazione della pluriennale politica di contenimento dei costi di funzionamento delle Amministrazioni parlamentari e della già avvenuta corresponsione degli adeguamenti stipendiali per il 2023 a seguito di decisione cautelare.

L' OMISSIS, a seguito dell'esito favorevole di tale contenzioso e di un accordo sottoscritto con tutte le organizzazioni sindacali, ha adottato il suddetto DPA n. 953/2023 che ha stabilito di applicare un adeguamento ISTAT delle retribuzioni del personale nella misura

dell'8,60% parametrato alla capitalizzazione dalla somma degli adeguamenti triennali stabiliti per il triennio 2018-2020 dal DPCM 25 gennaio 2021 e per il triennio 2021-2023 dal DPCM del 6 agosto 2021, da riconoscere a decorrere dal 2023 in modo spalmato con percentuale del 2% per il 2023, del 3,60% per il 2024 e del 3% per il 2025. Allo stesso tempo il decreto ha previsto una riliquidazione delle pensioni per il personale collocato in quiescenza dal 01.04.2023 in considerazione degli aumenti stipendiali spettanti agli stessi ma percepiti successivamente alla cessazione dal servizio.

A fronte dell'applicazione degli adeguamenti al personale in servizio con decorrenza dal 01.01.2023 l'OMISSIS, non risultando "che al OMISSIS sia stata adottata analoga disciplina di adeguamento all'indice inflattivo per il personale in quiescenza, estensibile, in virtù del citato art. 17, comma 2, del Testo Unico delle norme sul personale dell' OMISSIS, agli *ex* dipendenti dell'OMISSIS, ferma restando in ogni caso l'autonomia dell'OMISSIS in merito alle modalità applicative di un'eventuale disciplina" ha adottato a decorrere dal 2023 per il personale in quiescenza una disciplina dal contenuto identico a quella statale in materia di perequazione automatica delle pensioni che attualmente è quella applicata agli odierni ricorrenti. Secondo l'OMISSIS "tale modello perequativo, strutturato su scaglioni decrescenti in misura inversamente proporzionale all'ammontare del trattamento pensionistico, garantisce l'esigenza di adeguamento delle pensioni degli *ex* dipendenti dell'OMISSIS all'incremento del costo della vita, nel rispetto del principio fissato

dalla giurisprudenza costituzionale di protezione del potere d'acquisto del pensionato dalle dinamiche inflattive".

4. Passando alla decisione della causa, il ricorso può essere accolto parzialmente nei termini che seguono.

4.1. Questo Giudice ritiene che la prima domanda in via principale di applicazione alle pensioni dei ricorrenti del sistema di adeguamento al costo della vita adottato per le retribuzioni del personale in servizio dell'OMISSIS e del OMISSIS ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 4 della L. 448/1998 non possa trovare accoglimento per le seguenti ragioni.

Come detto secondo i ricorrenti tale richiesta sarebbe giustificata in primo luogo dalla disciplina in materia di ancoraggio del trattamento del personale dell'OMISSIS (in servizio e in quiescenza) a quello del OMISSIS di cui agli artt. 17, co. 2 e 30, co. 3 del TU delle norme sul personale dell'OMISSIS Questo Giudice osserva che non risulta in atti che il OMISSIS abbia adottato una disciplina esplicita che estende al personale in quiescenza il meccanismo di adeguamento automatico di cui all'art. 24, co. 4 della L. 448/1998 introdotto dal DPS n. 98/2017 per il personale in servizio e rimasto inapplicato fino al contenzioso definito tra il 2022 e il 2023.

Infatti, dagli atti del giudizio appare che una tale estensione sia avvenuta in via di fatto da parte del OMISSIS, a seguito degli esiti del suddetto contenzioso, senza l'adozione di un atto normativo (cfr. all. 12 della memoria dei ricorrenti del 28.11.2025).

Sul punto questo Giudice ritiene che la disposizione sul suddetto parametro del OMISSIS "aggancia, in linea di principio, il trattamento

retributivo dei dipendenti dell'OMISSIS a quello del personale del OMISSIS" (cfr. TAR Palermo, sent. n. 775/2016) senza alcun effetto automatico e diretto e in ogni caso, come sostenuto in modo condivisibile dall'Amministrazione resistente sulla base della già riportata giurisprudenza amministrativa, tale rinvio è limitato alle disposizioni regolamentari e normative in senso stretto con la conseguenza che "le decisioni assunte in via interpretativa nell'ambito dell'esercizio dei poteri di autodichia riconosciuti in capo al OMISSIS non possono produrre automaticamente effetti nell'ambito regionale perché, in primo luogo, esse hanno natura normativa solo in senso lato e non in senso stretto, essendo unicamente deputate a regolare, con proprio atto di autonomia interna, il rapporto dei dipendenti del OMISSIS" (CGARS, sent. n. 69/2014).

A ciò si aggiunga che, come ben evidenziato dalla stessa giurisprudenza amministrativa, l'OMISSIS ha un potere autonomo nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del regolamento del OMISSIS in materia di trattamento economico e giuridico del personale per cui la funzione interpretativa di cui gode l'OMISSIS non può essere compressa dalle decisioni assunte dal OMISSIS perché corrispondente all'esercizio di poteri autonomi che trovano la propria base nelle norme costituzionali di cui all'art. 116 Cost. e all'art. 4 della OMISSIS non essendo possibile che le decisioni interpretative del OMISSIS possano produrre effetto diretto sul bilancio autonomo dell'OMISSIS

L'assenza di una tale disciplina espressa nell'ordinamento del OMISSIS sull'estensione al personale in quiescenza del meccanismo di adeguamento automatico *ex* art. 24 commi 1 e 4 della L. 448/1998 applicato al personale in servizio rileva anche ai fini dell'invocata applicabilità dell'art. 30, co. 3 del T.U. delle norme regolamentari per il personale del 2013.

Ne deriva che per i ricorrenti, in assenza di una disciplina normativa del OMISSIS che estende ai trattamenti del personale cessato dal servizio il meccanismo di adeguamento automatico già adottato con normativa espressa per il personale in servizio, non può trovare accoglimento la domanda di applicazione, con decorrenza dal 1° gennaio del 2023, del sistema previsto dall'art. 24 commi 1 e 4 della L. 448/1998.

Infine, si ritiene che l'invocata estensione non possa ritenersi fondata neanche sulla base della norma recata dall'art. 35 co. 1 del regolamento dell'OMISSIS di quiescenza e previdenza del 1968 che correla il trattamento pensionistico in godimento al trattamento retributivo del personale in servizio con il medesimo inquadramento.

Sul punto si osserva che tale norma, come dedotto in modo condivisibile dalla difesa dell' OMISSIS, è frutto della precedente disciplina sulla liquidazione della pensione e sul suo adeguamento perequativo correlato direttamente all'andamento della retribuzione, cosa che ormai risulta essere superata, avendo l'OMISSIS introdotto con il DPA n. 485/2012 il sistema contributivo *pro rata* anche nei confronti del personale in servizio al 30.04.2008 che ancora era

sottoposto esclusivamente al regime retributivo di liquidazione delle pensioni (cfr. memoria OMISSIS del 19.12.2025 e relativi allegati).

A tal proposito si rileva che la disciplina statale in materia di perequazione automatica delle pensioni, con decorrenza dal 1994, non è stata più parametrata sull'andamento delle retribuzioni del personale ancora in servizio ma sull'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT e lo stesso è avvenuto per la specifica disciplina adottata per le pensioni dei dipendenti della OMISSIS ai sensi dell'art 36 della L.R. 6/1997 con decorrenza dal 1997.

Inoltre, il legislatore statale con l'art. 59 co. 4 della L. n. 449/1997 ha disposto il superamento delle normative speciali sull'adeguamento delle pensioni alle retribuzioni del personale in servizio di pari inquadramento (c.d. clausola d'oro) con applicazione generale dell'orientamento "di salvaguardare nel tempo il potere di acquisto e l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici unicamente attraverso lo strumento della perequazione automatica dell'importo alle variazioni del costo della vita" stante l'insussistenza "di un principio costituzionale di adeguamento delle pensioni al successivo trattamento economico dell'attività di servizio corrispondente" (Corte cost., ord. 202/2006).

Si osserva ancora, ai fini della non operatività di tale norma regolamentare in materia di perequazione automatica delle pensioni, che essa è fonte di pari grado del DPA n. 3 del 2024 per cui va applicata quest'ultima disciplina in quanto norma speciale e posteriore.

In ultimo, non colgono nel segno le deduzioni attoree sul fatto che con l'applicazione del meccanismo perequativo dell'art. 34 co. 1 della L. 448/1998 al personale in quiescenza dell'OMISSIS si determinerebbe una discrasia in quanto si applicherebbe un istituto sorto per i dipendenti in quiescenza della P.A. in regime di diritto privato ai dipendenti in quiescenza dell'OMISSIS che sono rimasti, invece, in regime di diritto pubblico. Infatti, la richiamata disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni statali si applica a tutto il personale in quiescenza, sia contrattualizzato che non contrattualizzato, ivi compresi i magistrati ed equiparati.

Altrettanto fuori bersaglio sono le deduzioni sul fatto che con il DPA n. 3/2024 si è determinata una disparità di trattamento con il personale dell'OMISSIS collocato in quiescenza dal 01.04.2023 per il quale il DPA 953/2023 ha previsto la riliquidazione delle pensioni in quanto tale riliquidazione deriva esclusivamente dall'attribuzione agli stessi di incrementi stipendiali in un momento successivo al collocamento in quiescenza come avviene nel caso di incrementi contrattuali spettanti per periodo in cui si era in servizio ma deliberati successivamente al collocamento in quiescenza.

4.2. Riguardo alla seconda domanda di applicazione ai ricorrenti della disciplina di cui all'art. 34, co. 1 della L. 448/1998 con decorrenza dal 2019, essa è da accogliere parzialmente nei termini che seguono.

Come detto ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. q) dello OMISSIS, che è norma di rango costituzionale, il "trattamento economico e giuridico

degli impiegati e funzionari della Regione" non può essere "in ogni caso … inferiore a quello del personale dello Stato" (enfasi aggiunta). Si tratta di norma applicabile al caso di specie, essendo i dipendenti dell'OMISSIS riconducibili alla più amplia platea dei dipendenti della Regione ed essendo la pensione una forma di retribuzione differita. Tale norma statutaria reca una clausola di salvaguardia in favore del trattamento del personale regionale che comunque non può essere mai inferiore a quello dei dipendenti dello Stato.

A ciò si aggiunga che un rinvio alla disciplina sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato è contenuto anche nell'art. 30, co. 1 del T.U. delle norme regolamentari per il personale dell'OMISSIS del 2013 rubricato "Applicabilità delle norme riguardanti lo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato" laddove individua tale normativa come quella applicabile nel caso in cui le suddette norme regolamentari non dispongano diversamente anche se "di norma secondo le modalità di applicazione previste dal OMISSIS "

Riguardo alla richiamata disposizione statutaria questo Giudice è consapevole che la consolidata giurisprudenza ha affermato che la suddetta clausola di salvaguardia non riguarda il singolo elemento del trattamento retributivo o pensionistico ma deve fare riferimento ad una sua valutazione globale e complessiva (cfr. Corte cost., sent. n. 263/2020). A tal proposito si osserva, però, che la perequazione automatica delle pensioni costituisce uno degli elementi principali per verificare la consistenza nel tempo di un trattamento pensionistico in quanto, come nel caso di specie, l'assenza totale della

perequazione dei trattamenti pensionistici del personale dell'OMISSIS che si è protratta per ben 10 anni continuativi dal 2012 al 2022 (cfr. "relazione meccanismo adeguamento pensioni personale in quiescenza OMISSIS" allegata alla memoria OMISSIS del 18.12.2025, pag. 5) ha inciso in modo rilevante, per il già richiamato effetto trascinamento, sulla loro entità reale considerato che in alcuni anni del suddetto decennio si sono registrati tassi di inflazione consistenti che non sono stati recuperati del tutto.

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nello scrutinare la disciplina di cui all'art. 13 commi 2 e 3 della L.R. siciliana n. 13/2014 che ha introdotto per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2019 (pari a 5 anni e sei mesi) un tetto alle retribuzioni, rispettivamente del personale in quiescenza e del personale in servizio della OMISSIS, più sfavorevole rispetto a quello previsto dalla corrispondente disciplina statale, ha ammesso la possibilità di tale trattamento meno favorevole, in considerazione delle condizioni di partenza complessivamente più favorevoli (in particolare per i pensionati della OMISSIS) visto che tale misura era limitata nel tempo e da ricondurre "alle modificazioni sfavorevoli che il legislatore, per la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti, può introdurre con riguardo al rapporto previdenziale, senza spingersi a sacrificare il nucleo intangibile dei diritti tutelati dagli artt. 36 e 38 Cost." (Corte cost. sent. n. 263/2020, enfasi aggiunta).

Inoltre, sempre riguardo alla stessa disciplina regionale sui tetti retributivi è stato affermato che "alla regolamentazione regionale è

preclusa la previsione di un regime più favorevole e non, invece, di uno più stringente rispetto a quello nazionale, purché tale scelta, giustificata dalle peculiarità del sistema retributivo e previdenziale regionale e dalle criticità della finanza locale, comporti un sacrificio ragionevole (in quanto susseguente a trattamento particolarmente favorevole), limitato nel tempo, sostenibile e rispettoso delle garanzie di proporzionalità e adeguatezza imposte dagli artt. 36 e 38 Cost." (Cass. Sez. L., 09/06/2025, n. 15287; in senso conforme Cass. Sez. L., 14575/2026; enfasi aggiunta).

Ciò posto, come già detto, per gli anni dal 2019 al 2022 oggetto della domanda in via subordinata dei ricorrenti le pensioni statali anche di importo superiore a 10 volte il minimo OMISSIS, come nel caso di specie, non sono state escluse del tutto dalla perequazione automatica avendo le stesse ricevuto un adeguamento parziale all'inflazione mentre alle pensioni del personale in quiescenza dell'OMISSIS per gli stessi anni non è stata applicata alcuna perequazione automatica. A ciò si aggiunga che tale blocco totale della perequazione automatica delle pensioni dei dipendenti dell'OMISSIS per il quadriennio oggetto di giudizio (2019-2022) è seguita ad un precedente periodo di blocco totale durato un sessennio (2012-2018) che ha coinvolto la maggior parte degli odierni ricorrenti in quanto già collocati in quiescenza durante questo periodo, mentre per i pensionati statali si è avuto il blocco totale soltanto per il biennio 2012-2013 e solo per le quote di pensione rientranti nello scaglione superiore a sei volte il minimo OMISSIS ai sensi dell'art. 24 co 25 del D.l. 201/2011 convertito in

legge per come modificato dall'art. 1 co. 1 del D.l. 65/2025 introdotto per dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 70/2025.

La pensione degli *ex* dipendenti dell'OMISSIS, quindi, dal 2019 al 2022 non ha avuto alcuna protezione neanche parziale dall'aumento del costo della vita diversamente da come avvenuto per i pensionati statali, per il personale in quiescenza del OMISSIS e per lo stesso personale in servizio dell'OMISSIS. In quest'ultimi due casi, infatti, il meccanismo di adeguamento stipendiale al costo della vita di cui all'art. 24 co. 4 della L. 448/1998, pur essendo stato applicato gradualmente al personale in servizio dell' OMISSIS con decorrenza dal 2023, è stato basato sull'indicatore di adeguamento triennale dell'evoluzione media delle dinamiche retributive delle altre categorie di dipendenti pubblici stabilito dai suddetti DPCM del 25 gennaio 2021 e del 6 agosto 2021, cosa che ha permesso di applicare l'aumento medio delle retribuzioni pubbliche registrato nel triennio 2015-2017 e applicabile per il triennio 2018-2020 (DPCM 25 gennaio 2021) e registrato nel triennio 2018-2020 e applicabile per il triennio 2021-2023 (DPCM 6 agosto 2021) così da garantire un sostanziale adeguamento dei trattamenti dei dipendenti in servizio dell' OMISSIS e del OMISSIS (in quest'ultimo caso anche di quelli in quiescenza) rispetto all'andamento dell'inflazione dei suddetti periodi.

A tal proposito la circostanza che l'adeguamento dei trattamenti del personale in servizio e di quello in quiescenza dell'OMISSIS abbia

avuto la stessa decorrenza (dal 2023) non elimina la disparità di trattamento derivante dal fatto che i pensionati dell'OMISSIS non hanno avuto riconosciuto, neanche con decorrenza *ex nunc*, un adeguamento all'inflazione degli anni precedenti come documentato in modo analitico da parte ricorrente nel corso del giudizio.

Si tratta, ad avviso di questo Giudicante, di una disparità totale del tutto ingiustificata.

Secondo questo Giudice il blocco totale della perequazione automatica delle pensioni dei dipendenti dell'OMISSIS dal 2019 al 2022, seguito a un precedente blocco di 6 anni, configura una situazione che si pone in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di clausola statutaria di salvaguardia del trattamento dei dipendenti della OMISSIS e di perequazione automatica delle pensioni in quando si è trattato di un blocco non limitato nel tempo, non sostenibile e non rispettoso delle garanzie di proporzionalità e adeguatezza imposte dagli artt. 36 e 38 Cost.

Difatti, la disciplina di cui al DPA n. 3/2024 ha determinato a carico dei ricorrenti una inammissibile disparità di trattamento con il personale in quiescenza dello Stato che si trova nella stessa situazione (pensione liquidata con sistema retributivo o misto e con importo della pensione superiore a 10 volte il minimo OMISSIS) e con il personale in servizio dell'OMISSIS e con quello in quiescenza del OMISSIS, non avendo ricevuto il loro trattamento in godimento alcuna perequazione automatica per gli anni dal 2019 al 2022 in

palese violazione della richiamata clausola di salvaguardia di cui all'art. 14, co. 1, lett. q) dello Statuto speciale e del rinvio residuale alla disciplina degli impiegati civili dello Stato recata dall'art. 30, co. 1 del T.U. delle norme regolamentari per il personale dell'OMISSIS del 2013.

Sussiste, quindi, l'esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata che porta questo Giudice a giustificare l'applicazione, per il periodo dal 2019 al 2022, delle disposizioni statali più favorevoli in materia di perequazione automatica delle pensioni.

Ne deriva che ai ricorrenti, con le precisazioni di seguito indicate, va riconosciuta una misura aggiuntiva di perequazione automatica pari al 2,07% derivante dalla sommatoria delle misure di perequazione rispetto all'indice ISTAT del costo della vita previste dalla corrispondente disciplina statale per gli anni dal 2019 al 2022 (0,44% per il 2019 + 0,20% per il 2020 + 0,00% per il 2021 e 1,43% per il 2022).

Tale somma aggiuntiva va riconosciuta come misura di perequazione automatica e non come indennità *una tantum*, pena lo svilimento della funzione perequativa dell'istituto di cui i ricorrenti in via subordinata hanno chiesto l'applicazione.

Sul punto si rileva che il legislatore statale nel tempo, quando ha voluto raffreddare la dinamica perequativa delle pensioni, è intervenuto con un sistema di riconoscimento di aliquote differenziali (per importo totale o per scaglioni) di perequazione automatica con effetti durevoli per gli anni successivi o, come è avvenuto per gli anni del 2012 e del 2013, limitando parzialmente tale impatto durevole

come previsto dall'art. 24 co 25-bis del D.l. 201/2011 convertito in legge per come introdotto dall'art. 1 co. 2 del D.l. 65/2015 conv. in L. 109/2015.

Infine, ai fini della decorrenza di tale adeguamento perequativo e degli oneri accessori, appare utile tenere in considerazione le politiche di contenimento della spesa per il personale, in servizio e in quiescenza, perseguite dall'OMISSIS negli ultimi anni ed i sussistenti vincoli di bilancio per come ben esplicitati dall'Amministrazione resistente nelle note del 5 ottobre 2026, cosa che impone una graduazione degli effetti della presente decisione come insegnato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr., *ex multis*, Corte cost., sent. n. 10/2015).

In primo luogo, si richiama la circostanza che tale importo di adeguamento del 2,07% era stato di fatto accettato anche da parte dell'OMISSIS durante l'ultima fase della conciliazione esperita su proposta del Giudice sebbene nella forma dell'erogazione di una somma *una tantum* in modo da non costituire base per le future perequazioni.

In secondo luogo, si osserva che il riconoscimento dell'aumento dell'8,60% dal 2023 per il personale in servizio dell'OMISSIS è stato spalmato nel triennio 2023-2025 nelle percentuali già richiamate per cui solo dal 01.01.2025 tale personale ha potuto godere in pieno della misura di adeguamento dell'8,60% senza rivalutazione né interessi.

In terzo luogo, viene in evidenza la rilevante incidenza della spesa delle pensioni sulla dotazione annua dell'OMISSIS trasferita dal

bilancio della OMISSIS

Tali considerazioni portano a riconoscere la suddetta misura aggiuntiva di perequazione automatica delle pensioni dei ricorrenti con decorrenza dal 2025 e senza il riconoscimento degli oneri accessori.

5. In conclusione, va rigettata la domanda in via principale e va accolta parzialmente la domanda in via subordinata con conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti all'adeguamento delle pensioni in godimento con l'attribuzione di una misura aggiuntiva di perequazione automatica pari al 2,07% con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e senza alcun onere accessorio sulle somme arretrate.

Riguardo al riconoscimento di tale misura aggiuntiva di perequazione automatica relativa al cumulo degli indicatori di perequazione automatica già previsti per il periodo dal 2019 al 2022 per i pensionati dello Stato con importo di trattamento superiore a 10 volte il minimo OMISSIS va considerata la circostanza emergente dagli atti del giudizio che 6 degli odierni 66 ricorrenti sono stati posti in quiescenza nel corso di tale periodo (A.A. dal 01.01.2022; C. G. dal 01.07.2019; C. A. dal 01.10.2020; L. C. dal 01.04.2021; R. V. dal 01.07.2022; S. L. dal 01.04.2022; S. A. dal 01.07.2020) per cui la suddetta misura di adeguamento perequativo automatico va parametrata proporzionalmente alla specifica data di decorrenza del collocamento in riposo in ragione dei riportati indicatori annuali di perequazione vigenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022.

6. Considerata l'assoluta novità delle questioni, le spese di lite sono

compensate integralmente *ex* art. 31, co. 3, c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità previsto per il giudizio pensionistico dall'art. 10 L. 533/1973.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta la domanda principale;

- accoglie parzialmente la domanda in via subordinata e, per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della perequazione automatica delle pensioni in godimento nella misura del 2,07% con decorrenza dal 01.01.2025 e senza alcun onere accessorio di legge;

- compensa integralmente le spese di lite;

- nulla per le spese di giustizia.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 27 ottobre 2026

Pubblicata il 28 ottobre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti dei ricorrenti e delle Amministrazioni coinvolte.

Il Giudice

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi Di TUTTI I RICORRENTI MENZIONATI

nonché di TUTTE LE AMMINISTRAZIONI COINVOLTE.

Palermo, 28 ottobre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)